

Indirizzi per la richiesta di Nulla Osta al Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese

D.G.R. n° 678 del 30 settembre 2019- Modifiche ed integrazioni al “Regolamento recante le norme per il taglio dei boschi in assenza di Piani di Assestamento Forestale”-

**Determinazione n. 440 Direttore Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri- Lagonegrese
“Regolamento per le utilizzazioni boschive ricadenti in area Parco”**

| BOSCHI GOVERNATI A CEDUO | | |
|---------------------------|---|---|
| SUPERFICI DA UTILIZZARE | REGIONE | PARCO |
| Fino a 0.25.00 ha | La comunicazione semplice, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 2 della D.G.R. n° 678/2019 | La comunicazione semplice dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 15 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la comunicazione semplice (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco |
| | - L'istanza con rilascio di autorizzazione, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 3 della DGR 678/2019 | L'istanza con rilascio di autorizzazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. L'Ente Parco rilascerà il proprio nulla osta, successivamente all'invio da parte della regione dell'autorizzazione forestale. |
| Da 0.25.00 ha fino a 5 ha | L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019 | L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco |
| Superiori a 5 ha | L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 bis della D.G.R. n° 678/2019 | L'istanza con progetto dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Successivamente all'invio da parte della regione Basilicata dell'autorizzazione forestale l'Ente Parco, a seguito di istruttoria, rilascerà il proprio Nulla Osta |

BOSCHI GOVERNATI AD ALTO FUSTO

| SUPERFICI DA UTILIZZARE | REGIONE | PARCO |
|---|---|---|
| <p>Fino a 15 metri cubi di legna e per superfici di 2000 mq</p> | <p>L'istanza con rilascio di autorizzazione, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 3 della DGR 678/2019</p> | <p>L'istanza con rilascio di autorizzazione dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. L'Ente Parco rilascerà il proprio nulla osta, successivamente all'invio da parte della Regione dell'autorizzazione forestale.</p> |
| | <p>L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019</p> | <p>L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa anche all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco.</p> |
| <p>Fino a 2 ha</p> | <p>L'istanza con relazione semplificata, dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 della D.G.R. n° 678/2019</p> | <p>L'istanza con relazione semplificata dovrà essere trasmessa all'Ente Parco. Allo scadere dei 30 giorni, se la regione non ha interrotto i termini per richiedere integrazioni, formulare prescrizioni o negare l'autorizzazione con provvedimento espresso, l'Ente Parco rilascerà il Nulla Osta senza ulteriore adempimento da parte del richiedente. L'Ufficio Foreste e Tutela del Territorio della regione Basilicata provvederà ad inoltrare ogni comunicazione inerente la relazione semplificata (richiesta integrazione, prescrizioni specifiche o diniego dell'autorizzazione) alla competente stazione Carabinieri Forestale e all'Ente Parco .</p> |
| <p>Superiori a 2 ha</p> | <p>L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa così come definito dall'art. 4 bis della D.G.R. n° 678/2019</p> | <p>L'istanza con progetto di taglio dovrà essere trasmessa anche all'Ente parco. Successivamente all'invio da parte della regione Basilicata dell'autorizzazione forestale l'Ente Parco, a seguito di istruttoria, rilascerà il proprio Nulla Osta</p> |